

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 131

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore D’ALÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001 (*)

—————

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della
cooperazione internazionale nella Regione siciliana

—————

() Testo non restituito dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - L'evoluzione dei rapporti internazionali tra Europa, Africa del nord e vicino oriente riafferma la centralità dell'area mediterranea nello sviluppo socio-economico mondiale agli albori del terzo millennio.

Di questa nuova evoluzione, che vede concentrarsi sul Mediterraneo enormi interessi economici e finanziari di tutte le Nazioni e degli Stati Uniti d'America in particolare, sono prodromi storico-politici di grande evidenza l'ormai irreversibile processo di pacificazione del medio oriente asiatico, ed una sempre più intensa integrazione demografica e culturale tra i paesi dell'Europa mediterranea e quelli del nord Africa.

Di questa evoluzione il nostro paese si è reso a tutt'oggi protagonista dal punto di vista politico grazie all'opera della sua diplomazia, ma non è riuscito ancora a coglierne gli aspetti di sviluppo più strettamente economico, nell'interesse delle nostre regioni di più avanzata posizione nell'area mediterranea, nell'interesse dell'autonomo sviluppo degli Stati afro-asiatici che è fattore di equilibrio interno ed esterno di ogni nazione, e che si ritiene opportuno agevolare per tantissimi motivi, non ultimi quello del pericolo dell'accentuarsi di forti flussi migratori verso nord.

Certamente la Sicilia, e segnatamente le sue province meridionali che guardano l'Africa del nord e sono poste lungo l'asse eurasiatico est-ovest, è chiamata a svolgere un ruolo di grandissimo rilievo in questo processo, e non solamente per un fattore geografico, quanto principalmente per una secolare tradizione di scambi culturali e commerciali con quei paesi, che ha fatto da sempre della Sicilia il punto centrale di riferimento della storia del Mediterraneo.

Occorre peraltro, che l'Unione europea, lo Stato italiano e la Regione siciliana intervengano con una serie di provvedimenti normativi che siano di incentivo all'azione imprenditoriale, concertati in maniera tale che non sfugga agli operatori internazionali questa visione di centralità mediterranea dell'isola, od anche, che pur riconoscendola, non abbiano a dirottare su altri paesi, certamente meno titolati, i loro investimenti a causa dell'assenza in Sicilia di una seria politica di incentivi e di una adeguata, efficiente e moderna rete di servizi.

Il presente disegno di legge fa parte allora di un più vasto quadro di provvedimenti, che con esiguo impiego di risorse finanziarie, ma con cospicuo intervento di norme e di provvedimenti vicini agli interessi degli investitori internazionali, potrà attirare l'insediamento di gran numero di nuove iniziative industriali, commerciali, culturali e finanziarie in Sicilia, dandole la legittima possibilità di affermare un nuovo ruolo guida nel futuro sviluppo della storia mediterranea e mondiale, nel segno delle alte e nobili tradizioni di laboriosità, di fantasia e di onestà della stragrande maggioranza dei suoi abitanti.

Non consentire che ciò possa accadere significherebbe non solo far sí che altri profitino della nostra inerzia per sopravanzarci, ma relegare la Sicilia a un ruolo residuale e non trainante nello sviluppo dell'economia nazionale, europea e mondiale, che non farebbe che aumentarne le già grandi difficoltà di autonomo equilibrio economico e sociale.

L'articolo 1 illustra gli scopi del presente disegno di legge affidandone gli aspetti attuativi di programma al concertato impulso del Governo nazionale e della Regione siciliana. Affida inoltre all'istituto della conferenza di servizi l'assoluta esigenza di supe-

rare rapidamente ogni possibile intralcio burocratico.

L'articolo 2 individua l'operatività territoriale della normativa in esame e indica gli strumenti operativi tramite i quali lo Stato dovrà sostenerne l'applicazione unitamente alla Regione siciliana e ad alcune strutture universitarie.

L'articolo 3 sancisce l'opportunità e la volontà di istituire in Sicilia, oltre a quanto già previsto in altri disegni di legge in ordine alle zone franche industriali, un centro internazionale di servizi finanziari e assicurativi di supporto alle iniziative imprenditoriali miste euro-afro-asiatiche ed altresì l'opportunità che le borse valori siciliane riservino particolari spazi alla negoziazione di valute e valori dei Paesi nord africani e medio orientali.

Vengono stabilite nello stesso articolo misure agevolative fiscali per incentivare l'insediamento di istituzioni internazionali nel

Centro servizi che abbiano un diretto e rapido riflusso di nuovi investimenti sull'intero territorio regionale.

Si indicano inoltre gli Enti (Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP) che devono esercitare attente funzioni di controllo e vigilanza su tali attività.

L'articolo 4 pone l'accento sugli aspetti culturali e didattici che dovranno svilupparsi attorno alle nuove attività economiche e affida alle Università di Palermo e Trapani gli strumenti per sostenere e promuovere quegli aspetti.

In ordine alla compatibilità delle previsioni del presente disegno di legge con la normativa comunitaria si rinvia a quanto già deliberato da questo Parlamento e ratificato dalla CEE per analoghe iniziative in Trieste per le cooperazioni e lo sviluppo con i Paesi dell'Europa centrale e balcanica (PECO), l'Austria e l'ex URSS.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di dotare la Regione siciliana, nell'ambito della speciale collocazione geopolitica del suo territorio quale regione centrale dell'area mediterranea, degli strumenti che le permettano di sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con i paesi dell'Africa del nord e del vicino oriente, sono stabiliti gli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il Governo, per concorrere alle finalità indicate al comma 1, predispone, anche su proposta della Regione siciliana e comunque d'intesa con la Regione stessa, un programma nazionale di interventi coerente con gli interessi dell'Unione europea.

3. Per la realizzazione degli accordi relativi all'esecuzione delle opere previste dal programma di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o il Sottosegretario di Stato da lui delegato convoca, d'intesa con la Regione siciliana, i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici della regione e degli enti locali interessati, in una apposita conferenza di servizi. Tali accordi, che si considerano conclusi con l'adesione di tutti i soggetti partecipanti, sostituiscono ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni ed i nulla osta previsti da leggi statali e regionali.

Art. 2.

1. Per il finanziamento e per la eventuale partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei paesi di cui all'articolo 1,

comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile prevalente organizzazione nella Regione siciliana, limitatamente al territorio delle province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa, la Regione siciliana è autorizzata a promuovere la costituzione di una società finanziaria per azioni con sede a Trapani. La Regione siciliana è autorizzata a partecipare, direttamente o indirettamente, alla società stessa.

2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della società finanziaria con l'attività della Società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST spa, il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a concedere alla SIMEST spa la somma di lire 10 miliardi per l'anno 1997 come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della società finanziaria. Si applica l'articolo 2458 del codice civile.

3. Alla società finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati.

4. L'attività della società finanziaria dovrà essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tenuto conto della specificità dell'intervento regionale e della destinazione ai paesi di cui all'articolo 1, comma 1.

5. Le partecipazioni e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare complessivamente il 25 per cento del capitale dell'impresa o società mista o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute entro sei anni e i finanziamenti non possono superare la durata di dieci anni.

6. Alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria può partecipare, per quote aggiuntive, la SIMEST S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è ele-

vato al 30 per cento. Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni.

7. Può essere istituita, nell'ambito della società finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area della Regione siciliana non compresa nel territorio indicato al comma 1, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla Regione siciliana con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge.

8. Al fine di fornire i necessari servizi di informazione, consulenza, formazione ed assistenza tecnica alle imprese, in relazione alle finalità della presente legge, è istituito un Centro di servizi per gli scambi anche in compensazione, e per l'attività di documentazione ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione del Centro provvedono la Regione siciliana e l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), al quale è assegnato allo scopo un contributo straordinario, per il periodo 1997-2000, di lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1997 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. Al Centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati comprese le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). Per le proprie attività il Centro può avvalersi della collaborazione delle Università degli studi di Palermo e di Trapani e di altri istituti di studi e di ricerca della Regione siciliana.

9. La localizzazione del centro di cui al comma 8 sarà decisa con legge della Regione siciliana.

Art. 3.

1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali nell'ambito dei punti franchi esistenti in Sicilia, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei paesi dell'Africa del nord e del vicino oriente. I soggetti operanti nel Centro per le attività che vi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari e bancari; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, nonché quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

2. Presso la borsa valori di Palermo e quelle di futura istituzione nel territorio della Regione siciliana sono quotate di diritto le valute dei paesi indicati nell'articolo 1, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge all'istituzione di detti mercati indicando i termini e le condizioni.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle attività produttive, sentiti, per quanto rispettivamente di competenza, gli istituti di cui al comma 6, sono indicati i criteri per l'autorizzazione ad operare nell'ambito del Centro di cui al comma 1, in modo da garantire in via prioritaria le finalità richiamate nel medesimo comma 1, con particolare riferimento: alla verifica della modalità di provvista e di impiego dei fondi; agli strumenti utilizzati e alle controparti ammesse; alle modalità relative alla redazione e tenuta delle registrazioni e delle evidenze contabili; alla vigilanza prudenziale, che dovrà attenersi a criteri compatibili con il funzionamento delle aree franche finanziarie internazionali.

4. I redditi prodotti nel Centro di cui al comma 1 dai soggetti autorizzati ai sensi del comma 3, sono esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono assoggettati all'imposta locale sui redditi con aliquota ridotta del 50 per cento. Tale esenzione è concessa a condizione che i redditi netti prodotti vengano reimpiegati almeno nella misura del 50 per cento per il sostegno ad attività produttive nel territorio della Regione siciliana. Da tale imposta sono esclusi, per i primi dieci anni dall'inizio di operatività del Centro, i redditi prodotti dai soggetti provenienti dai paesi in fase di transizione dall'economia di comando all'economia di mercato e le plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali ed investimenti di medio e lungo termine negli stessi paesi. Le imposte indirette sugli affari relative alle attività di cui al comma 3 sono applicate con aliquota fissa.

5. Sovrintende al Centro di cui al comma 1 un comitato composto da dodici membri di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del

Ministero delle attività produttive, della Banca d'Italia, della Regione siciliana, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo e di Trapani, e tre esperti di finanza e di commercio internazionale, di cui uno nominato dall'Unioncamere e due nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i quali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato il presidente del comitato. In particolare, il comitato indirizza l'azione di promozione del Centro, concede le autorizzazioni di cui al comma 6, secondo le rispettive competenze, e revoca le autorizzazioni in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi stessi ovvero di accertate gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività, nonché in caso di soggetti che svolgano le loro attività nel centro favorendo evasioni fiscali da parte di soggetti residenti in Italia. Il comitato approva, nell'ambito dei compiti indicati nel presente comma, le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle proprie spese, che sono poste a carico dei soggetti che usufruiscono dei vantaggi dell'area.

6. La vigilanza sulle banche, sugli intermediari finanziari e sulle società ed enti di assicurazione è esercitata dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sulla base delle rispettive competenze istituzionali e dei decreti di cui al comma 3, attraverso funzionari delegati presso il comitato di cui al comma 5.

Art. 4.

1. A ciascuna delle Università degli studi di Palermo e di Trapani è concesso un contributo di lire 4 miliardi per il periodo 1997-2000, in ragione di lire 1 miliardo per anno, da destinare all'istituzione di borse di

studio riservate a cittadini dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, che intendano frequentare corsi in materie economiche, linguistiche, agroalimentari o ambientali e partecipare a ricerche nelle stesse materie, nonché all'acquisto di attrezzature tecniche necessarie allo sviluppo di corsi nelle stesse materie, con specifico riferimento all'apprendimento delle lingue dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Per la realizzazione delle finalità indicate nell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, l'Università di Trapani è autorizzata a costituire un centro internazionale sul plurilinguismo, a cui è assegnato un finanziamento, per le spese di primo impianto, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di lire 3 miliardi per l'anno 1997. I relativi oneri sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le università degli studi esistenti nella Regione siciliana, sono autorizzate a stipulare convenzioni con le università dei paesi di cui all'articolo 1, comma 1, per il reciproco conferimento e riconoscimento di titoli di studio.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 2001-2003 determinato in lire 30 miliardi annui si provvede:

a) quanto a lire 18 miliardi per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente di «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica per l'anno 2001;

b) quanto a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 2002-2003, mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente di «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

